

ACCORDO QUADRO TRA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA,
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
BOLOGNA
E
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

<<PATTO REGIONALE PER UNA GIUSTIZIA PIÙ EFFICIENTE ED EFFICACE,
INTEGRATA, DIGITALE E VICINA AI CITTADINI>>

Il Ministero della Giustizia, C.F.: 97591110586, con sede legale in Via Arenula, 70 - 00186 Roma, rappresentato dal Ministro On. Carlo Nordio;

e

La Corte d'Appello di Bologna, C.F. 80070290376, con sede legale in Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna, rappresentata dal Presidente Dott. Oliviero Drigani;

e

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna, C.F. 91197670374, con sede legale in Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna, rappresentata dal Procuratore Generale Dott. Paolo Fortuna;

e

La Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, con sede legale in Viale Aldo Moro, 52 – 40127 Bologna, rappresentata dal Presidente Stefano Bonaccini;

RICHIAMATI

- l'articolo 110 della Costituzione che assegna al Ministero della Giustizia le competenze in materia di organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii., ed in particolare, l'articolo 15, che prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;
- la legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 “Statuto della Regione Emilia-Romagna”;



– il precedente “*Patto per una per una giustizia più efficiente, integrata, digitale e vicina ai cittadini*”, adottato con delibera di Giunta regionale n. 229/2019 e scaduto il 31/12/2022, firmato a Bologna il 18 febbraio 2019;

PREMESSO CHE

– la Commissione Europea ha più volte raccomandato allo Stato Membro Italia l’efficientamento del sistema giudiziario quale fattore di competitività per l’intero paese;

– il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza assume nel proprio programma di riforme, per facilitare la fase di attuazione e più in generale contribuire alla modernizzazione del Paese e rendere il contesto economico più favorevole allo sviluppo dell’attività di impresa, anche quella della giustizia con l’obiettivo di ridurre la durata dei procedimenti giudiziari, soprattutto civili, e il forte peso degli arretrati;

– un sistema di giustizia efficiente ed efficace è un fattore di sviluppo e coesione al fine di realizzare una democrazia sostanziale per l’intera comunità regionale, al fine di perseguire uno sviluppo economico, sociale e civile della comunità, promuovendo il miglior funzionamento dell’attività giurisdizionale in Emilia-Romagna;

– in coerenza con il punto che precede, negli ultimi anni la Regione ha per questo sostenuto e promosso molteplici iniziative a supporto dell’attività della Giustizia, da misure di carattere logistico-organizzativo a progettualità finalizzate ad innovare i modelli organizzativi (ad es. borse di ricerca dei progetti “Justice-ER” e “ER4Justice”, laboratorio di intelligenza artificiale applicata alla giurisdizione, implementazione PDA regionale al PCT e piattaforma di servizi di giustizia digitale per favorire l’interoperabilità dei flussi tra amministrazioni locali e uffici giudiziari, ecc.), nonché ha aderito al progetto nazionale “Uffici di prossimità” promosso dal Ministero della Giustizia a valere sul Programma Operativo Complementare al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020;

Tutto ciò premesso

Il Ministero della Giustizia, la Corte d’Appello di Bologna, la Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna e la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominate anche “le Parti”,

si impegnano

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali e delle reciproche funzioni e competenze, a promuovere e sviluppare congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza e favorendone l’evoluzione in una prospettiva di ampliamento;

convengono e stipulano quanto di seguito

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.



Art. 1 – Oggetto e finalità generali

Le Parti, con il presente Accordo quadro, manifestano la volontà di continuare l'esperienza di collaborazione del "Patto regionale per una giustizia più efficiente ed efficace, integrata, digitale e vicina ai cittadini" (d'ora in avanti "Patto regionale").

Il Patto regionale è finalizzato a predisporre le opportune forme di raccordo tra le parti per programmare e organizzare le rispettive attività in un quadro coordinato di riferimento a livello regionale, al fine di ottimizzare le risorse e renderne più efficiente l'impiego, nonché di mettere in opera meccanismi di governo per monitorare e valutare lo stato di avanzamento delle attività promosse.

Art. 2 – Obiettivi specifici

Con riferimento all'art. 1, le Parti, secondo le rispettive normative e per i propri ambiti di competenza, si impegnano reciprocamente per il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

- a) favorire l'interoperabilità tra i sistemi informativi della giustizia e quelli regionali e/o territoriali al fine di semplificare ed efficientare i flussi documentali fra Enti Locali ed Uffici giudiziari, riducendo costi e tempi di gestione dei procedimenti;
- b) agevolare e semplificare l'accesso delle istituzioni, delle imprese e dei cittadini alla tutela dei diritti, mettendo al centro il valore della prossimità e la ricucitura delle distanze territoriali, attraverso la leva della transizione digitale;
- c) supportare gli Uffici giudiziari regionali nel miglioramento delle routine di lavoro e di trattazione dei procedimenti, nonché nelle attività di change management e di gestione di processi di d'innovazione organizzativa e funzionale in esito alle riforme in corso di attuazione, con una particolare attenzione a quelle che si integrano con le politiche territoriali educative, del lavoro, del welfare e dell'inclusione, dello sviluppo territoriale;
- d) collaborare in tema di selezione e di reclutamento di personale, attraverso la messa a disposizione di graduatorie e albi di idonei, nonché il possibile perfezionamento di procedure concorsuali uniche per i reciproci coincidenti fabbisogni - in termini di inquadramento e profilo professionale - della Regione Emilia-Romagna e degli Uffici Giudiziari operanti nel medesimo territorio regionale;
- e) promuovere lo scambio, in caso di motivate improvvise necessità, di beni e infrastrutture fisiche strumentali allo svolgimento dell'attività giudiziaria, con particolare riferimento a hardware e software;
- f) favorire l'interlocazione con gli enti territoriali competenti, al fine di approfondire la possibilità di reperire adeguate soluzioni abitative in favore del personale impiegato negli uffici giudiziari;
- g) rafforzare la resilienza dei sistemi informativi della PA del territorio emiliano-romagnolo e sostenere la capacità reattiva ad attacchi cyber, anche con riferimento ad azioni coordinate che possano favorire le funzioni del CSIRT-RER;



h) collaborare ai fini della digitalizzazione e conservazione del materiale processuale relativo ai processi per stragi che hanno interessato la città di Bologna, con particolare riferimento all'acquisizione del materiale audiovisivo e della residua componente cartacea riguardante i recenti processi sulla strage del 2 agosto 1980;

i) cooperare su altri temi specifici, anche in sinergia con altri enti, agenzie e società regionali, in coerenza con le finalità del presente Patto regionale.

Art. 3 – Accordi attuativi

1. Per il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'art. 2, le Parti concordano che le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno, di volta in volta, regolate da specifici accordi attuativi nel rispetto del presente Patto regionale e della normativa vigente.

2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura organizzativa e finanziaria, nonché gli ulteriori specifici aspetti relativi alla sicurezza ed al trattamento dei dati personali e regolando i reciproci rapporti in relazione al trattamento stesso.

3. Nel caso in cui gli atti, gli accordi attuativi siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno essere conformi alla normativa vigente.

Art. 4 – Cabina di regia

1. Al fine di coordinare le azioni da intraprendere, stabilendone priorità e tempistica, e per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi specifici del presente Patto regionale, viene istituita una Cabina di regia composta da:

- un rappresentante del Ministero della Giustizia
- un rappresentante della Corte d'Appello di Bologna
- un rappresentante della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello
- tre rappresentanti della Regione Emilia-Romagna.

2. La Cabina di regia viene convocata dalla Regione Emilia-Romagna e si riunisce almeno una volta l'anno per definire congiuntamente le priorità, monitorare le attività implementate, nonché definire la realizzazione comune di ulteriori iniziative che dovessero rendersi opportune.

Art. 5– Impegni tra le parti

1. Il presente Patto regionale costituisce il quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti tra le parti.

2. Per il conseguimento degli obiettivi del Patto regionale, le Parti si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso, laddove necessario, alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero funzionali agli scopi condivisi, nonché quant'altro fosse ritenuto utile.



Art. 6 – Oneri

1. Il presente Patto regionale non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'articolo 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi e della conformità alla normativa vigente.
2. Per iniziative da individuare puntualmente nella Cabina di regia di cui all'articolo 4, le Parti si impegnano a valutare la possibilità di presentare congiuntamente progetti a valere su risorse europee.

Art. 7 – Decorrenza e durata

1. Il presente Patto regionale ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti. Alla scadenza del Patto regionale, le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti e, in caso di rinnovo, una relazione sugli obiettivi futuri;
2. Gli accordi attuativi di cui all'articolo 3 avranno una durata compatibile con la durata complessiva del Patto regionale, fatta salva l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma. In ogni caso rimangono salvi gli effetti delle convenzioni attuative perfezionate e non ancora concluse al momento della scadenza del Patto regionale;
3. Le Parti potranno recedere dal Patto regionale mediante comunicazione con pec o raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi. Lo scioglimento del Patto regionale non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti;
4. Il presente Patto ha valenza immediata per tutte le agenzie e le società in-house della Regione Emilia-Romagna.

Art. 8 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisiti a seguito e in relazione alle attività oggetto del Patto regionale e degli accordi attuativi. I dati conferiti negli accordi attuativi saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte degli aderenti al Patto regionale esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla sua esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 9 –Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 GDPR), le Parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, dati anagrafici dei legali rappresentanti della società o loro delegati) verranno trattati in ragione del rapporto convenzionale corrente tra le Parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali.



2. In aderenza a quanto previsto dall'art. 3 del presente atto, nel caso in cui per lo svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi sia previsto il trattamento di dati personali, le Parti regoleranno in tale sede i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso.

Art. 10 — Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del Patto regionale. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una definizione amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna per qualunque controversia inerente validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo.

Art. 11 — Registrazione e spese

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto e viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12 — Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Emilia-Romagna

Ministero della Giustizia

Corte d'Appello di Bologna

Procura generale della Repubblica
presso la Corte d'Appello di Bologna

